

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

530.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2004

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-28

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori	1	(<i>Discussione sulle linee generali – A.C. 5302</i>)	3
Presidente	1	Presidente	3
Ruzzante Piero (DS-U)	1	Bonito Francesco (DS-U)	5
Missioni	1	Falanga Ciro (FI), <i>Relatore</i>	3
Petizioni (Annunzio)	2	Ruta Roberto (MARGH-U)	6
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 234 del 2004: Accesso al concorso per uditore giudiziario (Approvato dal Senato) (A.C. 5302) (Discussione)	2	Valentino Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	4
		(<i>Repliche del relatore e del Governo – A.C. 5302</i>)	8
		Presidente	8
		Valentino Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	8

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Popolari-UDEUR: Misto-Pop-UDEUR.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 233 del 2004: Conflitti di interesse (<i>Approvato dal Senato</i>) (A.C. 5329) (Discussione)	8	Presidente	13
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 5329)</i>	8	Bertolini Isabella (FI), <i>Relatore</i>	13
Presidente	8	Bonito Francesco (DS-U)	17
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	8	Cento Pier Paolo (Misto-Verdi-U)	23
Innocenzi Giancarlo, <i>Sottosegretario per le comunicazioni</i>	9	Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	15
Perrotta Aldo (FI)	9	Innocenzi Giancarlo, <i>Sottosegretario per le comunicazioni</i>	15
Ruta Roberto (MARGH-U)	10	Perrotta Aldo (FI)	21
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 5329)</i>	12	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 26 ed abbinata)</i>	24
Presidente	12	Presidente	24
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	12	Bertolini Isabella (FI), <i>Relatore</i>	24
Innocenzi Giancarlo, <i>Sottosegretario per le comunicazioni</i>	12	Innocenzi Giancarlo, <i>Sottosegretario per le comunicazioni</i>	25
Proposte di legge: Diffamazione con il mezzo della stampa (A.C. 26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355) (Discussione del testo unificato)	12	Sull'ordine dei lavori	26
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 26 ed abbinata)</i>	13	Presidente	26
		Ruzzante Piero (DS-U)	26
		Su un lutto del deputato Giuseppe Lezza .	27
		Presidente	27
		Ordine del giorno della seduta di domani .	27
		ERRATA CORRIGE	28

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 15,05.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 27 settembre 2004.

Sull'ordine dei lavori.

PIERO RUZZANTE, nell'esprimere solidarietà al deputato Enrico Letta per essere stato – secondo le notizie riportate da organi di informazione – un potenziale obiettivo di attività terroristiche delle Brigate rosse, sottolinea l'importanza di ribadire l'unità di tutte le forze politiche democratiche contro il terrorismo.

PRESIDENTE, nell'associarsi alle espressioni di solidarietà formulate dal deputato Ruzzante, ritiene essenziale promuovere tutte le iniziative necessarie a contrastare il fenomeno del terrorismo.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono sessantasette.

Annunzio di petizioni.

ELENA EMMA CORDONI, *Segretario*, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza (*vedi resoconto stenografico pag. 2*).

Discussione del disegno di legge S. 3103, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 234 del 2004: Accesso al concorso per uditore giudiziario (*approvato dal Senato*) (5302).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.

CIRO FALANGA, *Relatore*, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza in esame, sottolineando l'opportunità di ampliare – anche alla luce delle pronunzie della giustizia amministrativa – il novero delle categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario; nel ritenere, altresì, essenziale la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno, manifesta disponibilità a valutare con attenzione eventuali proposte emendative ulteriormente migliorative del testo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, ritiene che il provvedimento d'urgenza in esame, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione, sia ispirato a criteri di ragionevolezza.

FRANCESCO BONITO, nel manifestare un orientamento favorevole all'allargamento della platea dei candidati esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditori giudiziari, come proposto dal provvedimento d'urgenza in discussione, auspica l'accoglimento delle proposte emendative presentate dalla sua parte politica, segnatamente di quella finalizzata all'eliminazione della suddetta prova preventiva

anche per i concorsi banditi durante il regime transitorio. Invita, altresì, l'Esecutivo a dare piena attuazione alle disposizioni vigenti in materia attrezzandosi per l'espletamento del prossimo concorso secondo i criteri introdotti nell'ordinamento giuridico già nel 2001.

ROBERTO RUTA, nell'esprimere sentimenti di solidarietà al deputato Enrico Letta, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Bonito ed invita il Governo a dare piena e tempestiva attuazione alla disciplina vigente in materia di reclutamento di uditori giudiziari.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge S. 3102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 233 del 2004: Conflitti di interesse (approvato dal Senato) (5329).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

DONATO BRUNO, *Relatore*, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza in discussione, sottolineando che esso persegue finalità di mero coordinamento della disciplina in materia di risoluzione dei conflitti di interesse, segnatamente con talune disposizioni recate dalla cosiddetta legge Gasparri.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

ALDO PERROTTA, nel preannunciare una ferma contrapposizione alle eventuali strumentalizzazioni che le forze politiche di opposizione dovessero operare rispetto

alla materia oggetto del provvedimento d'urgenza in discussione, sottolinea la coerenza delle disposizioni da esso recate.

ROBERTO RUTA osserva che il provvedimento d'urgenza in discussione, pur perseguendo coerentemente il fine di garantire la piena operatività della legge n. 112 del 2004, la cosiddetta legge Gasparri, non appare condivisibile, proprio in quanto fa riferimento ad una disciplina deleteria per la garanzia del pluralismo nel sistema delle comunicazioni.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Diffamazione con il mezzo della stampa (26 ed abbinata).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*, rilevato preliminarmente che la II Commissione, anche grazie al fattivo contributo dei deputati dell'opposizione, ha elaborato un testo unificato che consente di conciliare la libertà di stampa con la tutela dei diritti dei cittadini, sottolinea che le disposizioni in esame non recano una depenalizzazione del reato di diffamazione con il mezzo della stampa, essendo volte ad eliminare unicamente la pena detentiva. Illustra quindi il contenuto del provvedimento in discussione, richiamando, in

particolare, le disposizioni relative alla rettifica; sottolinea infine la necessità di rivedere una normativa ormai superata.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, avverte che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

GIUSEPPE FANFANI, nel giudicare minimale il contenuto del testo unificato in esame rispetto a quello originariamente predisposto, esprime un orientamento favorevole alla riduzione della sanzione per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa, fino alla sua eliminazione nel caso in cui il giudizio offensivo sia stato superato con comportamenti socialmente apprezzabili. Sottolineata altresì la necessità di distinguere tra la pubblicazione di notizie non veritiere e la diffusione dolosa di notizie false, auspica che nel prosieguo dell'iter in Assemblea si proceda ad un opportuno e indispensabile approfondimento del testo unificato.

FRANCESCO BONITO, osservato che il principio della risarcibilità del danno può avere effetti paralizzanti sulla libertà di stampa, sottolinea che l'esercizio di quest'ultima deve essere conciliato con la tutela delle parti deboli. Rileva quindi che il testo unificato in discussione, pur recando disposizioni complessivamente condivisibili, non può essere inteso come una disciplina esaustiva della materia; esprime inoltre un giudizio fortemente critico sulla norma transitoria introdotta dall'articolo 4, che auspica sia soppressa in quanto confligge con i principi generali del diritto penale ed appare volta a tutelare interessi particolari. Preannunzia infine la presentazione di proposte emendative finalizzate, tra l'altro, a rafforzare l'efficacia dell'istituto della rettifica.

ALDO PERROTTA manifesta un orientamento favorevole al testo unificato in discussione, che prevede un'adeguata e moderna disciplina del reato di diffama-

zione con il mezzo della stampa, di cui richiama gli aspetti più innovativi.

PIER PAOLO CENTO, nel ritenere ormai improcrastinabile abolire i reati di opinione, osserva che la previsione di una pena pecuniaria e di un'eventuale rettifica possono più propriamente sanzionare il reato di diffamazione con il mezzo della stampa, anche in considerazione degli interessi economici che troppo spesso indirizzano l'informazione nel nostro Paese. Pur esprimendo, quindi, talune riserve, auspica la sollecita approvazione del testo unificato in discussione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*, manifestato apprezzamento per l'orientamento favorevole generalmente espresso sull'impianto del testo unificato in discussione, giudica condivisibili talune proposte emendative presentate, mentre altre potranno essere oggetto di opportuni approfondimenti; invita, quindi, i deputati dell'opposizione a non assumere un atteggiamento di pregiudiziale contrarietà nei confronti della norma transitoria recata dall'articolo 4 del provvedimento.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PIERO RUZZANTE chiede che il Governo riferisca alla Camera sulla vicenda relativa all'uccisione, avvenuta in Iraq, dell'imprenditore Ayad Anwar Wali, con particolare riferimento alle questioni connesse al recupero della salma ed alla concessione postuma della cittadinanza italiana.

PRESIDENTE assicura che riferirà al Presidente della Camera perché interessi il Governo.

Su un lutto del deputato Giuseppe Lezza.

PRESIDENTE rinnova, anche a nome dell'Assemblea, le espressioni della partecipazione al dolore del deputato Giuseppe Lezza, colpito da un grave lutto: la perdita della madre.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 20 ottobre 2004, alle 10,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 27).

La seduta termina alle 17,15.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 15,05.

ELENA EMMA CORDONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 settembre 2004.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori (ore 15,07).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, intendo esprimere la mia solidarietà nei confronti del nostro collega Enrico Letta, in merito alle notizie apparse oggi, che riferiscono sul rischio che egli sia stato incluso nel mirino dei terroristi, in particolare delle Brigate rosse.

Abbiamo avuto modo di apprezzare l'onorevole Enrico Letta, sia come rappresentante del Governo nel corso della passata legislatura, sia come parlamentare in quest'aula; peraltro continuiamo ad apprezzarlo tuttora in qualità di parlamentare europeo.

La notizia, apparsa oggi, è l'ennesimo segno del rischio corso dalla classe politica a causa di coloro che vogliono sovvertire le regole democratiche e civili dello Stato, come le Brigate rosse e tutti i movimenti terroristici che in qualche modo hanno attraversato la storia del nostro paese nel corso degli ultimi trenta-quaranta anni.

Credo che sia certamente importante ribadire l'unità di tutte le forze politiche democratiche, come argine nei confronti

del rischio rappresentato dal terrorismo, concretizzatosi purtroppo con gli omicidi di Massimo D'Antona e del professor Marco Biagi.

Ho ritenuto utile ribadirlo in maniera ufficiale da questi banchi e credo che da parte della Presidenza sia importante accogliere il mio appello per la solidarietà nei confronti di un ex collega, attualmente parlamentare europeo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende drammaticamente atto di questa vicenda ed è solidale con il nostro collega, presente in quest'aula fino a poco tempo fa. Ci auguriamo che siano adottate tutte le iniziative per proteggere la persona e, sul piano più generale, per contrastare il fenomeno del terrorismo.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Banti, Berlusconi, Berselli, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Contento, Coronella, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzoni, Micciché, Misuraca, Angela Napoli, Pigionica, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sinisi, Soda, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tremaglia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Vietti e Zacchera sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantasette, come ri-

sulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni (ore 15,10).

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni.

ELENA EMMA CORDONI, Segretario, legge:

Efisio Ligas, da Sassari, chiede nuove norme in materia di carriera del personale delle Forze di polizia (873) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

Emilio Manaò, da Rimini, chiede provvedimenti in materia di diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori a tempo determinato (874) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

Giancarlo Trovato, da Roma, chiede provvedimenti volti ad una migliore interpretazione ed attuazione delle norme in materia di benefici penitenziari (875) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

Alessio Colacchi, da Genzano (Roma), chiede misure per garantire che i certificati di idoneità sanitaria si basino su controlli seri ed effettivi (876) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Giovanni De Luca, da Castrolibero (Cosenza) (877) e Antonio Schirosi, da Torino (878), chiedono la detassazione delle quote di pensione erogate per causa di servizio — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

Elio Pugliese, da Milano, chiede misure atte a salvaguardare e potenziare le funzioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP) (879) — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive)*;

Edoardo Macrì, da Milazzo (Messina), chiede agevolazioni fiscali sugli interessi sui depositi bancari (880) — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

Lanfranco Pedersoli, da Roma, chiede nuove norme in materia di obbligazioni emesse dalle imprese (881) — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive)*;

Giorgio Serafini, da Saronno (Varese), chiede norme per la tutela dei pensionati locatari di immobili dismessi dagli enti pubblici (882) — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

Benito Scucchia, da Monteriggioni (Siena), chiede nuove norme per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (883) — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro)*;

Benito Scucchia, da Monteriggioni (Siena) (884) e Heide Sigrun Puchala, da Grosseto (885), chiedono che sia eliminato l'obbligo dell'assistenza legale nei processi — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

Eros Corradetti, da Osimo (Ancona), chiede la riforma della legge elettorale (886) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*.

Discussione del disegno di legge: S. 3103 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (Approvato dal Senato) (5302) (ore 15,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5302)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di svolgere la relazione.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge al quale si riferisce il disegno di legge di conversione in esame si compone di due articoli ed è diretto a prorogare di un anno il termine per l'emanazione dei bandi dei concorsi straordinari per l'accesso in magistratura, previsto dall'articolo 18 della legge n. 48 del 2001. Tale termine, peraltro, è stato già elevato dapprima a due e successivamente a tre anni, a seguito di precedenti provvedimenti legislativi. Il decreto-legge, inoltre, è volto ad ampliare l'ambito dei soggetti esonerati dallo svolgimento della prova preliminare prevista dall'articolo 22, comma 3, della citata legge n. 48 del 2001. Si ricorda che tale legge ha eliminato la prova selettiva per i concorsi ordinari in magistratura.

Mi soffermo brevemente sul percorso legislativo riguardante tale materia. Con il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è stato introdotto l'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, in tema di accesso alla magistratura, con la previsione, al comma 5, della prova preselettiva.

Oltre alla previsione di una prova preselettiva, nella stessa norma venivano indicate alcune categorie esonerate dall'espletamento della medesima prova. Si tratta di quattro categorie, in particolare la magistratura militare (amministrativi e contabili), i procuratori e gli avvocati dello Stato, i soggetti che avevano conseguito

l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati ed, infine, gli specializzati per le professioni legali.

L'articolo 123-*bis* del regio decreto n.12 del 1941 (che prevedeva sia la preselezione sia gli esonerati) viene successivamente abrogato dalla legge n. 48 del 2001. Con la stessa legge (mediante l'articolo 22 recante norme transitorie) si prevede che il ministro abbia la facoltà di utilizzare la vecchia disciplina — e quindi la preselezione — per i concorsi straordinari banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge. In pratica, con la legge n. 48 del 2001 è stata abrogata la preselezione per tutti ed è stato introdotto il sistema dei correttori esterni e non più interni.

Tuttavia, a causa delle difficoltà di modulare i concorsi in base alla nuova disciplina (che prevede il ricorso alla figura dei correttori esterni e l'eliminazione delle prove preselettive) si è prevista nella stessa legge una norma transitoria, con l'intento di concedere i tempi necessari al ministero stesso per organizzare i concorsi secondo le nuove modalità. Ciò è ben comprensibile sulla base delle conseguenze dell'eliminazione delle prove preselettive, introdotte dalla precedente normativa con la finalità di ridurre il numero dei soggetti candidati o comunque espletanti le prove poi da correggere. Ebbene, eliminando la prova preselettiva, si rende ovviamente necessaria un'organizzazione su tutto il territorio nazionale al fine di creare la figura dei correttori esterni e poter così espletare regolarmente i concorsi. Con il decreto-legge in questione il ministro, poiché è nelle sue facoltà ricorrere alla vecchia disciplina, riconferma la modalità della preselezione di cui alla vecchia disciplina ed interviene anche sui soggetti esonerati.

Con l'articolo 1 del provvedimento in esame, il termine per i bandi straordinari, di cui all'articolo 18 della legge n.48 del 13 febbraio 2001, viene prorogato di un ulteriore anno. Ancorché sia già stato prorogato in passato con precedenti provvedimenti (sempre nella forma dei decreti-legge) di un anno e poi di due, oggi, con

il provvedimento all'esame della Camera, tale termine viene prorogato di un ulteriore anno.

Con l'articolo 2 si rivede la norma che indica i soggetti esonerati dalla prova preselettiva. Bisogna ricordare che gli ultimi due bandi di concorso — emessi per altro in rapida sequenza — sono stati oggetto di numerosissime impugnazioni da parte dei giudici onorari, degli avvocati e dei dottorandi e dottorati, specializzati in corsi universitari. I ricorsi sono stati motivati sulla base di una disparità di trattamento rispetto alle categorie già esonerate dalla legge n.48 del 2001. Il TAR del Lazio, in particolare, ha accolto le ragioni a sostegno dei ricorsi ed ha ritenuto (ovviamente con ordinanze sommarie, sospendendo l'effetto del provvedimento) che non sia del tutto infondata la sollevata questione di disparità di trattamento.

In particolare, il TAR del Lazio ha ritenuto fondata la questione pregiudiziale sollevata dai candidati avvocati, cioè da coloro che avevano già superato l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato. Un atteggiamento un po' diverso ha invece tenuto il tribunale amministrativo rispetto ai candidati in possesso di titoli di studio postuniversitari, ad esempio diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente, compresi anche i dottorati di ricerca.

Proprio in virtù dei provvedimenti del giudice amministrativo, il Governo ha ritenuto di eliminare quei problemi, introducendo la possibilità di esonerare dalle prove preselettive altre categorie di soggetti, tra questi gli avvocati (vale a dire i soggetti che avevano superato l'esame per l'esercizio della professione) ed i giudici onorari, cioè quei soggetti che svolgono attività giudicante, prevedendo nel testo un periodo di tempo minimo (il testo originario prevedeva che i soggetti svolgessero le funzioni già da un triennio; si parlava di soggetti che erano nelle funzioni, che la Commissione ha opportunamente riveduto, ammettendo anche coloro che, pur non svolgendo attualmente quelle funzioni, le avevano svolte per lo stesso periodo di tempo nel passato) e successivamente, in

sede di approvazione degli emendamenti presentati in Commissione, portando il termine per l'espletamento delle funzioni da tre anni a due.

In vista della presentazione degli emendamenti in aula, preannuncio la disponibilità da parte del relatore (e ritengo di interpretare, sulla base anche di colloqui informali, la volontà degli altri componenti del Comitato dei nove) a rivedere, riflettendo ulteriormente, il termine di durata dell'incarico di giudice onorario per avere l'esonero dalle preselezioni; poiché la norma prevede che, oltre ad avere svolto le funzioni, non debba avere subito procedimenti o comunque sanzioni disciplinari, è chiaro che forse l'attesa di un tempo necessario per la riconferma, che sostanzialmente costituisce una prova anche della idoneità del giudice onorario, possa rappresentare una riflessione ancora valida.

Detto questo, individuate così le categorie, ritengo di poter concludere dichiarando la massima disponibilità da parte mia a rivedere e a correggere ulteriormente il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, condivido le argomentazioni introdotte dal relatore. È una esigenza di ragionevolezza quella che ha indotto il Governo a consentire a talune categorie di non essere sottoposte alla prova selettiva, che è una vera e propria prova di alfabetizzazione.

Le tre categorie sono: quella dei giudici onorari, i quali hanno svolto funzioni giurisdizionali, dando prova quindi di cultura giuridica e di capacità; gli avvocati, che vivono la realtà della giurisdizione quotidianamente; coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche. L'entità degli studi affrontati da costoro, naturalmente, consente di ritenere che non sarà certo la prova mnemonica, connessa alla preselezione, ad incidere sulla capacità di accedere ad un

concorso complesso, quale è quello per uditore giudiziario.

Sono queste, dunque, le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare il provvedimento oggi in discussione, confidando che possa essere valutato anche alla luce degli emendamenti presentati dalla Commissione, che lo rendono maggiormente coerente con le esigenze delle quali stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Perrotta, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la sostanziale condivisione che i Democratici di sinistra esprimono, per mio tramite, sul provvedimento al nostro esame ci esime da un lungo intervento. Ciò nondimeno, appare utile introdurre nel dibattito alcune considerazioni.

Il decreto-legge in esame richiama due istituti introdotti nel nostro ordinamento dall'ultimo governo di centrosinistra, in cui era ministro guardasigilli l'onorevole Piero Fassino. Sul finire della legislatura, come i colleghi ricorderanno — lo ricorderà senz'altro il sottosegretario Valentino — dapprima la Camera e poi il Senato approvarono un importante disegno di legge con il quale l'organico della magistratura ordinaria venne aumentato da 9 mila a circa 10 mila unità, il concorso per uditore giudiziario fu modificato radicalmente e furono previsti tre concorsi straordinari da effettuarsi entro l'anno secondo modalità particolari (erano previste soltanto due prove scritte in luogo delle tre ordinariamente stabilite). Tutto ciò al fine di ottenere in tempi brevi un risultato assai ambizioso e mai raggiunto nella storia giudiziaria del nostro paese: il « pieno organico » della magistratura italiana. Attraverso una moderna modalità di selezione — quella dei cosiddetti correttori esterni — si metteva a disposizione dell'esecutivo uno strumento agile, importante e già utilizzato in altri paesi (segnatamente in Francia, dove le prove dei

concorsi per l'accesso nella pubblica amministrazione vengono espletati in tempi brevissimi). Nel contempo, l'organico dei magistrati veniva aumentato, appunto, di mille unità e si prevedeva un intervento straordinario — tre concorsi da tenere in un anno —, con la conseguente possibilità di arruolare, in tempi brevi, 1200 nuovi magistrati.

Tutto ciò non ha trovato realizzazione. Avevamo offerto al Governo di centrodestra — su un piatto d'argento — strumenti, risorse e modalità che, però, non sono stati assolutamente utilizzati: le tre prove straordinarie sono state diluite nel tempo (dopo tre anni dall'inizio della legislatura, ancora non sono state espletate del tutto), il « pieno organico » della magistratura, attesi i tempi utilizzati per concretizzare i nuovi strumenti, è venuto sostanzialmente meno e la stessa preselezione, di cui il decreto-legge in esame si occupa, ha continuato a mostrare tutti i suoi limiti.

Il summenzionato provvedimento d'iniziativa del ministro Fassino eliminava la preselezione informatica dal nostro sistema e la manteneva soltanto transitoriamente. Chi vi sta parlando è stato, a suo tempo, uno dei maggiori sostenitori dell'introduzione della preselezione. Oggi, con onestà intellettuale, riconosco che la preselezione è assolutamente fallita: da un lato, essa provoca inutili sofferenze ai giovani candidati che affrontano questa difficile prova della loro vita e, dall'altro, sta distorcendo la stessa preparazione al concorso.

Ormai un anno della vita di questi ragazzi viene destinato alla preparazione mnemonica dei test. Ecco perché noi siamo assolutamente d'accordo con un provvedimento che cerca di limitare l'utilizzo della prova preselettiva, ma introduciamo un nuovo argomento. Il decreto-legge amplia le eccezioni e — lo l'ho appena detto — noi siamo d'accordo; sta di fatto però che le eccezioni oggi costituiscono la regola, giacché la platea dei soggetti beneficiati dalla deroga supera di gran lunga la platea potenziale di coloro che non rientrano nelle categorie « privilegiate ». Vi sono i giovani che hanno

frequentato tre corsi di specializzazione (specializzazione per l'esercizio della professione forense), e già solo questa platea riguarda circa settemila-ottomila giovani; abbiamo i giovani avvocati, che di per sé costituiscono una platea di circa cinquanta mila unità; abbiamo i giudici onorari, che per la verità non sono certamente molti, anche perché la maggior parte di loro rientra nella platea, che ho già conteggiato, dei giovani avvocati.

Quindi, questo significa che, se l'eccezione da eccezione diventa deroga, noi stiamo introducendo una disciplina che sta penalizzando inutilmente e in maniera un po' cattiva una platea di giovani ora assolutamente minoritaria rispetto all'altra. Anche per questo, abbiamo presentato in Commissione — e lo abbiamo ripresentato per l'Assemblea — un emendamento teso alla eliminazione della prova preselettiva. Si tratta, tutto sommato, dell'ultima prova preselettiva che si terrà nel nostro paese, giacché essa è strettamente connessa e collegata al regime straordinario della disciplina Fassino, che prima evocavo.

A parte questo — e qui concludo il mio intervento —, proprio per le ultime considerazioni che sviluppavo, rivolgo al Governo una accorata richiesta: attrezzatevi! Il prossimo concorso non potrà più essere un concorso straordinario: dovrà essere un concorso ordinario. Questo significa che sarà un concorso in assenza di prova preselettiva. Sono passati più di tre anni ed un regolamento ministeriale sui correttori esterni manca; quindi, stiamo andando verso la prossima prova per il concorso da uditore giudiziario senza avere a disposizione quegli strumenti moderni che furono da noi introdotti nell'ordinamento giuridico del nostro paese. Se non ci si attrezza subito, signor sottosegretario, noi arriveremo — e questo accadrà nei prossimi mesi — a dover bandire un altro concorso in magistratura, perché di magistrati c'è bisogno e l'organico segna pesanti vacanze; quindi, l'esecutivo dovrà bandire un nuovo concorso e si troverà nelle difficoltà che ella stessa, signor sot-

tosegretario, denunciava allorché esprimeva la sua opposizione personale ad un allargamento delle eccezioni.

Se le cose stanno come ella prefigurava in Commissione, e cioè che una platea di trenta mila persone faccia domanda per il concorso in magistratura e che trenta mila persone poi si presentino agli scritti, bene, dobbiamo preparare con regolamento il sistema che noi abbiamo voluto. Mi rendo conto che nella scorsa legislatura vi fu una ferma opposizione da parte della minoranza di allora al disegno di legge Fassino; ciò nondimeno quella è oggi legge dello Stato, e le nuove modalità di concorso che sono previste nell'ordinamento giudiziario — mi consenta — sono di là da venire. Occorre approvare una legge delega, bisogna articolare i decreti legislativi, occorre tutta una procedura parlamentare costituzionale, nota, che certamente non si potrà esaurire in pochi istanti e in pochi momenti.

Concludendo, signor Presidente, preannunzio che probabilmente presenteremo un ordine del giorno in tal senso e che, pur votando a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame, ne proporrò la modifica. Non intendiamo collegare all'approvazione del richiamato emendamento il nostro voto finale sul provvedimento, che sarà comunque favorevole. Tuttavia vorrei osservare che vi è una parte della disciplina in oggetto — vale a dire la previsione dell'ennesimo rinvio per bandire il terzo concorso straordinario, già previsto dalla cosiddetta legge Fassino e che avrebbe dovuto essere espletato alcuni anni fa — che non possiamo proprio accettare.

Ciò detto, credo di aver esaurito le argomentazioni che ritenevo di rappresentare sinteticamente ai colleghi e al Governo, e dunque concludo il mio intervento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per esprimere bre-

vemente, anche a nome del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, la più sentita solidarietà all'amico Enrico Letta, affinché avverta un sincero abbraccio fraterno da parte non solo del nostro gruppo, ma anche, ovviamente, dell'intero Parlamento, di tutte le istituzioni e del Governo, il quale, naturalmente, presterà a tale caso tutte le attenzioni possibili.

Siamo certi che nessuna minaccia sarà in grado di scalfire il coraggio e la lucidità politica che contraddistinguono l'azione di Enrico Letta, improntata all'innovazione e al riformismo solidale. Il nostro paese, infatti, ha certamente bisogno di quell'innovazione, di quel riformismo solidale e, soprattutto, di Enrico Letta, uno degli esponenti di maggior rilievo che l'attuale fase politica conosca. Credo che ne abbiano bisogno, dunque, non solo il centrosinistra, ma anche tutta l'Italia.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, invece — e vorrei ringraziarla, signor Presidente, per avermi consentito di spendere tali parole in questa fase —, condivido in pieno la ricostruzione effettuata dal collega Bonito, che mi ha testé preceduto. Devo riconoscere che ho parzialmente apprezzato anche l'apertura che traspariva nell'intervento dell'onorevole relatore, e che immagino venga confermata anche dal Governo: mi riferisco alla possibilità di verificare, insieme, le ulteriori modifiche da apportare al decreto-legge in esame, eliminando qualche elemento che può risultare disdicevole o un po' ingiusto.

Occorre sicuramente sottolineare che la normativa che prevede che non vi sia più la preselezione è ormai legge dello Stato: infatti, tale preselezione, che non ha funzionato, è stata abolita nel 2001. Vorrei ricordare, al riguardo, che il ministro della giustizia era allora l'onorevole Piero Fassino, e che il Parlamento approvò la legge n. 48 del 2001 per sopprimere una disciplina che non si è rivelata utile. Come è stato già ricordato, esiste tuttavia una disposizione transitoria, in funzione della quale è possibile applicare parzialmente, ancora per una volta, la disciplina citata.

Il decreto-legge in esame va sicuramente incontro alle esigenze richiamate da tutti, anche se vorrei ricordare che la cosiddetta legge Fassino risale al 2001, non all'altro ieri, poiché, se fosse stata approvata solo sei mesi fa, si sarebbe facilmente compreso, in sede di prima applicazione, come sarebbe risultato arduo dare immediatamente seguito a tale innovazione, anche per il numero di coloro che hanno presentato domanda per sostenere le prove, proprio a causa della difficoltà di correggere, in tempi utili, i testi e via dicendo.

Ci troviamo, tuttavia, alla fine del 2004, e vorrei segnalare che la Commissione giustizia della Camera dei deputati, in sede referente, ha introdotto all'articolo unico del decreto-legge il comma 2-*bis*, il quale recita: « con decreto del ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Vorrei pertanto formulare questa considerazione finale: se, una volta entrato in vigore il decreto-legge in esame, tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti possono presentare domanda per partecipare ai concorsi già indetti, allora si tratta, di fatto, di un nuovo concorso, anche se è stato indetto tempo fa.

Perché limitare, dunque, e perché non applicare la normativa già vigente, quella approvata nel 2001, che elimina le prove preselettive? Credo che, se l'esperienza non ha funzionato allora, non funzionerà nemmeno domani. Perché possa funzionare è necessario, dunque, uno sforzo ulteriore da parte del Governo, affinché sia assicurato in tempo utile alle nostre istituzioni un numero congruo di magistrati. Siamo nel 2004; finché saranno riaperti i termini per le domande e si svolgerà il concorso passerà ancora del tempo. Ritengo, quindi, che per rendere efficace la legge del 2001 sia necessario organizzarsi e fare sì che le prove preselettive non siano effettuate nemmeno per i concorsi già indetti.

Le prove preselettive non saranno previste per i prossimi concorsi — perché ciò

sarebbe contro la legge — ma, considerati i tempi e che sono riaperti i termini — in sostanza, si tratta di un nuovo concorso —, sarebbe opportuno compiere un ulteriore sforzo per garantire a tutti i laureati in giurisprudenza la partecipazione, in egual misura, a tale concorso in magistratura, affinché siano la preparazione e l'intelligenza, più di ogni altro aspetto, prevedere, consentendo che l'Italia abbia a disposizione le menti migliori per la magistratura, data la delicatezza del ruolo che tali persone saranno chiamate a svolgere per lunga parte della propria esistenza, a servizio dell'Italia e, in particolare, di una delle funzioni più delicate, in termini assoluti, previste dal nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5302)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 3102
— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Approvato dal Senato) (5329) (ore 15,40).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5329)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Bruno, ha facoltà di svolgere la relazione.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 233 del 2004, che ha apportato alcune modificazioni alla recente legge n. 215 del 2004, legge che, come noto, affronta il tema dei conflitti di interesse che possono riguardare determinati titolari di incarichi pubblici, i quali siano — al contempo — titolari di attività economiche di rilevante portata.

Il decreto-legge n. 233 del 2004 ha quale unico obiettivo quello di coordinare alcuni passaggi della legge sui conflitti di interesse con il dettato della legge n. 112 del 2004 — la cosiddetta legge Gasparri, anch'essa di recente approvazione —, che regola l'assetto del sistema radiotelevisivo ed introduce, in particolare, il concetto di sistema integrato delle comunicazioni.

Il decreto-legge, novellando gli articoli 4 e 7 della legge sul conflitto di interessi, introduce richiami alla legge Gasparri, o in sostituzione di norme superate o in aggiunta a norme che rimangono in vigore ma sono divenute insufficienti a regolare le funzioni previste dalla legge sul conflitto di interessi, in materia di comunicazioni.

Il comma 1 dell'articolo 1 reca una modifica all'articolo 7, comma 1, della legge n. 215 del 2004. Tale norma, defi-

nendo le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, attribuisce a tale Autorità compiti di vigilanza, di accertamento e sanzionatori, non nei confronti del titolare di cariche di Governo e dei suoi comportamenti, bensì di comportamenti delle imprese che facciano capo al titolare medesimo, ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado o che siano da essi controllate, qualora tali imprese operino nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 249 del 1997 (la cosiddetta legge Maccanico).

I settori così richiamati sono quelli delle comunicazioni sonore e televisive e anche delle forme evolutive realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedia, dell'editoria anche elettronica, delle connesse fonti di finanziamento.

In virtù della modifica recata al decreto-legge in oggetto, il riferimento all'articolo 2, comma 1, della legge n. 249 del 1997, disposizione che l'articolo 28 della cosiddetta legge Gasparri ha abrogato, è sostituito con il riferimento al sistema integrato delle comunicazioni introdotto, come si è detto, da quest'ultima legge e, precisamente, dall'articolo 2, comma 1, lettera g).

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 7, comma 1, della legge n. 215 del 2004, precisando che, tra le leggi la cui relazione è oggetto di controllo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è inclusa la legge n. 112 del 2004.

Il comma 3 dello stesso articolo reca una modifica all'articolo 4, comma 2, della legge n. 215 del 2004, il quale tiene fermo il divieto generale di atti e comportamenti che costituiscono o mantengono una posizione dominante nel settore delle comunicazioni sancito dal citato articolo 2 della legge n. 249 del 1997.

In virtù della modifica recata al decreto-legge, al riferimento formalmente corretto all'articolo 2 della legge n. 294 del 1997, in materia di posizione dominante, si aggiunge quello alla nuova disciplina in materia recata dall'articolo 14 della legge n. 112 del 2004.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, su questo argomento l'opposizione farà, come sempre, campagna elettorale, annunciando sfaceli; poi, come al solito, tutto passerà. Infatti, come tutti sappiamo, tali provvedimenti vengono condivisi dalla maggioranza, sono ben scritti e siamo pronti, eventualmente, ad accettare ulteriori suggerimenti da parte dell'opposizione. Alcuni, infatti, li abbiamo già accettati, altri no, perché vi sono diverse interpretazioni e diverse metodologie nel trattare questo argomento.

Come al solito — lo vedremo, poi, nel corso del dibattito — l'opposizione, più che parlare del disegno di legge di conversione in esame, farà sempre riferimento al tentativo di espropriazione da parte del nostro Presidente del Consiglio, attraverso le proprie reti ed attività. Infatti, questo argomento — tanto per non cambiare nulla — verrà riportato al nostro Presidente del Consiglio.

Si tratta di un ottimo decreto-legge: abbiamo apportato una modifica all'articolo 7 della legge n. 215 del 1997 che, definendo le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interesse, ha attribuito alla stessa compiti di vigilanza, di accertamento e anche sanzionatori, non nei confronti dei titolari di cariche di Governo, così come vorrebbe l'opposizione (quindi, parlando praticamente di espropriazione), bensì dei comportamenti delle imprese che facciano capo al titolare medesimo, ovvero al coniuge o a parenti entro il secondo grado o che siano da essi controllate e che operano nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della cosiddetta legge Maccanico.

Mi soffermerò solo sul primo articolo del provvedimento in discussione (la restante parte la affronteremo nel corso dell'esame), poiché ritengo che sia la disposizione fondamentale dello stesso decreto-legge.

Nell'annunciare una dura e leale contrapposizione da parte della maggioranza, vorrei anche ricordare che la disciplina di tale materia, più volte dibattuta, ha subito questa ulteriore modifica proprio nell'interesse della nazione e dopo un lunghissimo dibattito parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Siamo di fronte ad un decreto-legge che modifica le disposizioni della legge n. 215 del 2004, relativa al conflitto di interessi. Sicuramente c'è da fare una prima osservazione, che deriva dal semplice fatto che siamo di fronte ad un decreto-legge dopo che è stata approvata una legge, quella sul conflitto di interessi, che oggi deve essere adeguata alla cosiddetta legge Gasparri.

La prima osservazione, immediata e spontanea, consiste nel chiedersi perché la modifica non sia stata introdotta con legge, nella legge stessa o con lo stesso strumento normativo. Di questo, peraltro, già ne abbiamo discusso in sede di esame delle questioni pregiudiziali, perché si contestava innanzitutto la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza e l'uso di uno strumento, quello della decretazione, per una materia che poteva essere oggetto di normativa ordinaria.

Il primo tema, quindi, è il seguente: cosa si fa oggi? Vengono apportate delle modifiche per adeguare la legge relativa al conflitto di interessi alla legge Gasparri del 2004. Siamo di fronte a questa situazione: modifichiamo le disposizioni riguardanti il conflitto di interessi per adeguarle a quelle della legge Gasparri.

Cosa si può dire di questo decreto-legge, a parte il fatto che, come sottolineato, non si capisce perché sia stata utilizzata la decretazione d'urgenza?

Si può dire che si tenta un aggiustamento e un adeguamento, ma sostanzial-

mente ciò avviene in una cornice già data. La cornice già data — diceva bene il collega che mi ha preceduto — è quella disegnata da una legge sul conflitto di interessi che ha avuto il pregio di definire il conflitto di interessi, ad esempio, per tutti i deputati. Questo è meritorio, non è un fatto negativo.

La legge in questione, tuttavia, non ha definito il conflitto di interessi come doveva e come ci si aspettava, e non ha stabilito le conseguenze del verificarsi del conflitto di interessi nella maniera più adeguata possibile, quella più auspicata. Essa è riuscita a definire il conflitto di interessi anche per altri livelli istituzionali, fino ai primi, tanto che anche l'amministratore del condominio di casa mia mi ha chiesto se lui, dopo quella legge, era in una situazione di conflitto di interessi!

Quella legge ha definito tutto perché ha stabilito che il conflitto di interessi non esiste. È un dogma: il conflitto di interessi non c'è per quanto riguarda il Capo del Governo. Il *premier* — che in futuro chiameremo così, perché l'amico e collega Bruno, per il quale nutro sinceramente stima, ha lavorato benissimo per arrivare a questa soluzione — non si troverà in conflitto di interessi. Ciò non lo riguarda ed è stato espunto dall'ordinamento giuridico con una chiarezza esemplare, sulla base del presupposto che lì non vige — veramente *legibus solutus* — per definizione. Quella legge è dogmatica.

Al collega che prima ha sostenuto che si tratta di una buona legge di conversione vorrei dire che la Casa delle libertà non si è convertita all'idea che anche il Capo del Governo possa vivere un conflitto di interessi. Ci si dice che si tratta sempre della stessa storia del conflitto di interessi e che è avvilente sentirne parlare. Allora, cambiamo argomento, parliamo della legge Gasparri.

Infatti, questo decreto-legge deve conciliare la normativa contenuta nella legge riguardante il conflitto di interessi con quella contenuta nella legge Gasparri. Dunque, la legge Gasparri è un collegamento importante e non possiamo non parlarne. Se un asse viario collega due

autostrade, non si può non parlare delle due autostrade; in questo caso, una è il conflitto di interessi, l'altra è la legge Gasparri. Alcune volte mi chiedo se sto parlando sempre dello stesso provvedimento o di due provvedimenti differenti. Certo, la *ratio* è sempre la stessa perché il problema è sempre lo stesso.

In campagna elettorale questo Governo aveva promesso molte cose. Lasciamo stare le aziende del Presidente del Consiglio, le situazioni di duopolio, le situazioni di oligopolio, le tre reti, il controllo sulla RAI. Berlusconi ha detto che avrebbe risolto il problema dopo cento giorni, ma lasciamo stare tutte le cose dette, accantoniamole. Però, questo Governo aveva promesso all'Italia che tutte le situazioni di monopolio sarebbero venute meno per esaltare il libero mercato. Eravamo nel 2001: siamo alla fine del 2004, ad un anno e mezzo dalla conclusione del mandato, ed in nessun settore dell'economia italiana vi sono stati avanzamenti significativi nel senso della liberalizzazione del mercato. Di sicuro, non vi sono stati nel settore disciplinato dalla legge Gasparri.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Basta accendere la televisione per accorgersene!

ROBERTO RUTA. Questa, ovviamente, è la mia opinione. So che il Governo non è d'accordo...

GIACOMO BAIAMONTE. Non solo il Governo!

ROBERTO RUTA. Però, le opinioni vanno confrontate con i fatti ed i fatti, diceva un noto giurista, sono argomenti testardi. La legge Gasparri è un argomento testardo: dice che voi avete torto, che non avete affatto liberalizzato il sistema. Al più — e non so tra quanto — vi sarà un triciclo, e non parlo del campo politico: vi saranno RAI e Mediaset con il sistema analogico e l'altro sistema, previsto come una manna dal cielo ma costruito anch'esso come sistema chiuso. Non mi sembra che ad oggi vi sia un'evoluzione così chiara e forte da decretare la fine dell'oligopolio.

Mi pare che abbia avuto di che lamentarsi la carta stampata per la raccolta pubblicitaria, per i limiti imposti. Certo è che ad oggi le tre reti Mediaset hanno lo stesso proprietario. Inoltre, sulla RAI vi è una volontà chiara — neanche celata — di controllo da parte del Governo.

Non v'è chi non s'accorga di come vengono costruite le notizie e il tipo di informazione che viene fornita ai cittadini italiani.

GIACOMO BAIAMONTE. Vediamo RAI 3!

ROBERTO RUTA. L'informazione è necessaria per la conoscenza e per la maturazione di un giudizio autonomo. L'informazione, essendo legata in maniera inscindibile con la libertà e la democrazia, è un aspetto decisivo della stessa democrazia.

ALDO PERROTTA. Decisivo per farli eleggere, a sinistra!

ROBERTO RUTA. Decisivo per farli eleggere, suggerisce un collega, e forse questo è il vero intento. Dato che il collega è di centrodestra, ciò vuol dire che ogni tanto qualche momento di verità ce l'avete!

GIACOMO BAIAMONTE. Marrazzo è l'esempio!

ROBERTO RUTA. Sentite che è necessario, per farvi eleggere, controllare il sistema radiotelevisivo! Lo so che voi avete questa convinzione. Personalmente, sono convinto che non basti più neanche questo, per come avete governato questi anni l'Italia!

Per tornare all'argomento del decreto-legge al nostro esame, certamente esso è migliorativo all'interno di quella cornice, perché avete dovuto inevitabilmente correggere il tiro. Quindi, all'interno di quella cornice, esso ha un senso compiuto, anche se tale obiettivo poteva essere raggiunto con legge ordinaria. La cornice, nella quale si inserisce questo provvedimento, è

una mostruosità e questo è un fatto oggettivo! Non io, ma il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto che voleva liberarsi di quella situazione. Come prima promessa, egli disse che nei primi cento giorni del suo mandato avrebbe eliminato il problema. L'ho detto io? Lo ha detto forse un esponente del centrosinistra? No, lo ha detto il Presidente del Consiglio! Perché dunque volete difenderlo, visto che lo ha promesso spontaneamente lui stesso, senza che noi glielo chiedessimo?

Sono passati non solo i cento ma i mille e più giorni, nel corso dei quali abbiamo anche approvato la cosiddetta legge Gasparri. Vi ricordate quando il Presidente del Consiglio si lasciò scappare quella frase nei confronti della maggioranza: vi scatenerò le mie televisioni contro! Allora, colleghi, ciò vuol dire che le televisioni sono sue e che funzionano come arma di minaccia all'interno della Casa delle libertà!

Ritenete che tutto questo sia normale, in un regime democratico che tenta ogni giorno di riconquistare « pezzi » di democrazia, di civiltà e di libertà? Ritenete che noi ci affanniamo a dire queste cose per difendere che cosa? La cosiddetta legge Mammì? Non credo infatti sia questo l'argomento, perché vi sarebbero da difendere molti altri aspetti, che però sono indifendibili. Dobbiamo per esempio difendere per intero la cosiddetta legge Maccanico, che ha costituito un avanzamento (anche se avrebbero dovuto essercene degli altri).

Questo è un campo che non può essere affidato alla volontà di una sola parte, purtroppo tragicamente interessata, non direttamente ma indirettamente, dato che le vostre sorti dipendono da quelle del vostro capo. Questo d'altronde lo sapete, perché avete scelto di fare politica in questo modo. Peraltra me ne rammarico, perché tra di voi vi sono tante persone, con le quali sarebbe possibile intessere un dialogo costruttivo; sono infatti persone non solo di buon senso, ma anche ragionevoli e con forte passione civile, strette però da questa morsa e da questo gioco perverso, dal quale non riuscite a liberarvi

e dal quale non riuscite a liberare l'Italia. Noi, però, ci proveremo con grande intensità.

Questo decreto-legge, lo ripeto, presenta elementi positivi, tuttavia all'interno di una cornice che delinea un quadro inaccettabile, per il grado di civiltà che noi tutti vogliamo perseguire per la nostra democrazia.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5329)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bruno.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Anche il Governo, signor Presidente, rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia: Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355) (ore 16,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola;

Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia: Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea (*Vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 26 ed abbinata)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bertolini.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, dopo un approfondito esame durato oltre due anni da parte della Commissione giustizia, è finalmente all'ordine del giorno dell'Assemblea la riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Si tratta di una riforma estremamente importante, perché volta a garantire effettività a diritti di rilevanza costituzionale. Sono anni che si chiede al Parlamento di superare la rigida disciplina attuale che espone il giornalista, spesso in buona fede, ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione, di critica e con il diritto di cronaca. Tuttavia, non si è ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale legittima richiesta, in ragione dell'estrema difficoltà che si incontra nel contemperare tale esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante, di assicurare sempre e comunque un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio.

La Commissione giustizia, anche grazie all'apporto positivo dei deputati dell'opposizione, ha elaborato un testo che trova un giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze di garantire libertà di stampa e, nello stesso tempo, di non far venir meno le garanzie dei cittadini. Da un lato, infatti, si è abolita la pena detentiva che, spesso, ha colpito, in maniera del tutto casuale, l'autore di un reato di questo tipo e si è previsto un tetto massimo per il risarcimento, in via equitativa, del danno non patrimoniale. Dall'altro, è stato dato un maggior peso alla rettifica e si è prevista l'interdizione fino a sei mesi dalla professione solo per coloro che sono stati già condannati per il reato di diffamazione e che, quindi, è da ritenere che non si trovino in una condizione di buona fede. È bene sottolineare con grande chiarezza che non si è proceduto ad una depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, ma solo ad eliminare la previsione della pena detentiva.

Come si è detto, l'esame in sede referente si è protratto per oltre due anni nel corso dei quali sono stati sentiti anche i rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'ordine dei giornalisti e della Federazione italiana editori giornali. Si è trattato di un esame estremamente complesso, le cui difficoltà, in alcuni momenti, hanno rischiato di bloccare l'iter stesso del provvedimento. Ciò è avvenuto, ad esempio, quando in Commissione è stato approvato un emendamento volto a confermare l'attuale regime sanzionatorio del reato di diffamazione, la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, modificando così il testo unificato proposto dal relatore di allora, onorevole Anedda, ed adottato pressoché all'unanimità dalla Commissione. Secondo l'onorevole Anedda che desidero ringraziare per il lavoro svolto in questi anni, la conferma della pena detentiva, sia pure in alternativa a quella pecuniaria, non sarebbe stata coerente con la *ratio* del testo unificato, secondo la quale, per tutelare effettivamente la persona offesa, è inutile prevedere la reclusione del giornalista, essendo sufficiente la pena della multa e la

pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un certo periodo di tempo, ma occorre, invece, introdurre nell'ordinamento strumenti volti a rafforzare ed a rendere davvero efficace l'istituto della rettifica, l'unico in grado di ridurre sostanzialmente, se non addirittura di eliminare, il danno all'onore. Tutto ciò naturalmente ha rallentato non poco l'esame del provvedimento in Commissione.

Considerato che l'onorevole Anedda non avrebbe potuto portare a termine il proprio mandato di relatore, poiché, nel frattempo, era stato nominato presidente del gruppo di Alleanza nazionale, il presidente della Commissione ha dovuto conferire nuovamente l'incarico di relatore dei provvedimenti in tema di diffamazione.

In primo luogo, si è posta l'esigenza di adottare un nuovo testo base, poiché quello già adottato dalla Commissione aveva ormai perso coerenza interna, a seguito dell'approvazione dell'emendamento che reintroduceva la pena alternativa detentiva. Da un confronto fra i rappresentanti dei gruppi in Commissione è emerso, infatti, che la scelta della pena detentiva non corrispondeva all'effettiva volontà della Commissione stessa. Per questo motivo è stato adottato un nuovo testo base che, in primo luogo, ribadiva l'opzione a favore delle pene pecuniarie ed accessorie.

Questo nuovo testo, il cui impianto non è stato alterato dagli emendamenti approvati, è oggi all'esame dell'Assemblea. Esso consta di quattro articoli che modificano principalmente la legge sulla stampa, la legge n. 47 del 1948, ed il codice penale.

L'articolo 1 interviene sulla legge sulla stampa, specificando che essa si applica anche ai siti Internet aventi natura editoriale, ampliando l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica, come, per esempio, i libri e riformulando il reato di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno. L'articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei delitti contro l'onore, l'ingiuria,

la diffamazione e la diffamazione a mezzo stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato.

Inoltre, si è modificato il codice di procedura penale (l'articolo 3), prevedendo la sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria. Si tratta di una norma che potrebbe sembrare ultronea rispetto al contenuto della proposta di legge, ma che in realtà è strettamente connessa alla *ratio* del provvedimento. Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti come le principali vittime.

L'articolo 4, come vedremo, detta infine una norma transitoria.

Tornando alle disposizioni penali del testo, queste in primo luogo eliminano le pene detentive per i reati di diffamazione a mezzo stampa. È bene ricordare che, con l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, si è di fatto esclusa la pena detentiva per i delitti di ingiuria e diffamazione semplice e che, comunque, al fine di evitare disparità di trattamento, sono state graduate anche le pene pecuniarie relative a questi ultimi delitti, tenendo conto del grado di lesione del bene giuridico dell'onore che da essi deriva. Si segnala, infatti, che la riforma delle competenze del giudice di pace ha determinato un'incongrua parificazione delle pene pecuniarie previste per i delitti di ingiuria e di diffamazione semplice.

Si è ritenuto, invece, di punire più pesantemente il giornalista recidivo, in quanto la reiterazione del reato porta ad escludere la buona fede dell'autore. Anche in questo caso, tuttavia, si è voluta escludere la pena detentiva, prevedendo la pena accessoria — già prevista dal codice penale in via generale — dell'interdizione temporanea dalla professione per un massimo di sei mesi.

Altro punto qualificante della riforma è la disposizione che conferisce all'adempimento o alla richiesta di rettifica da parte del diffamato la natura di causa di esclu-

sione della punibilità. A tale proposito è da chiarire che la rettifica rimane uno strumento a tutela della parte offesa, alla quale è lasciata la libera scelta di utilizzarla o meno.

Si è poi ritenuto opportuno limitare quantitativamente l'entità massima del risarcimento del danno non patrimoniale, qualora questo debba essere liquidato in via equitativa, al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità del magistrato nel determinare la somma da risarcire nei casi in cui non sia possibile utilizzare parametri oggettivi.

La disposizione che riduce ad un anno il termine della prescrizione dell'azione civile ha la propria *ratio* nella funzione stessa del risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa. Si tratta, infatti, di situazioni nelle quali il pregiudizio perde di intensità con il passare del tempo.

Di particolare rilievo è l'articolo 4 che, come si è detto, contiene una disposizione di natura transitoria. Tale articolo prevede che, qualora la condanna a pena detentiva per i reati oggetto della proposta di legge in esame debba ancora essere eseguita prima della data di entrata in vigore della legge ovvero a tale data sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

Si è ritenuto opportuno derogare al principio della successione di leggi penali nel tempo, sancito dall'articolo 2 del codice penale — secondo il quale, salvo il caso di *abolitio criminis*, la sentenza penale di condanna passata in giudicato è intangibile —, in quanto la scelta del legislatore di non punire più con la pena detentiva un reato la cui commissione trova una connessione, sia pure indiretta, con il diritto di manifestazione del pensiero, non può non avere conseguenze su condanne già comminate, anche quando queste siano passate in giudicato, facendo venir meno la restrizione della libertà personale.

In conclusione, signor Presidente, vorrei sottolineare che si è giunti a proporre questo testo all'Assemblea dopo un esame

articolato ed approfondito, dopo una lunga ed assolutamente utile discussione, ma soprattutto convinti della necessità di rivedere una normativa che da tempo appariva superata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge oggi all'attenzione dell'Assemblea un provvedimento legislativo dall'iter travagliato che, nato da una serie numerosa di proposte di legge tutte volte negli intenti originari sia a dare nuova disciplina alla diffamazione, sia a rendere moderno ed efficace il regime di prevenzione e di repressione dei diritti di violazione del dovere di correttezza nell'informazione, sia alla tutela del prestigio e dell'onore dei cittadini, non ha trovato in Commissione ampia unità di intenti essendosi manifestate da più parti perplessità sul contenuto del provvedimento stesso assieme a difficoltà nel redigere di conseguenza un testo unanimemente accettato.

Da questo complesso di differenti sensibilità e diverse posizioni, alcune delle quali peraltro unanimemente condivise, è derivato un testo licenziato dalla Commissione, il cui contenuto può definirsi minimale, come già ribadito dall'onorevole relatore, caratterizzato da interventi normativi più ridotti rispetto all'originario testo unificato proposto dal relatore all'attenzione della Commissione.

Il testo affronta varie tematiche: l'estensione della tutela anche alle nuove forme di diffusione telematica delle notizie e della conoscenza, quali Internet; la natura della sanzione da ricollegarsi alla lesione dell'onore o del prestigio della persona umana; il sistema di rettifica da

applicarsi alla stampa non periodica; il risarcimento del danno da lesione all'immagine; la responsabilità del direttore della testata ed, infine, l'omogeneità delle discipline sanzionatorie dei reati di ingiuria e diffamazione, quali previsti dagli articoli 594 e 595 del codice penale, con quelle relative a reati commessi a mezzo stampa. Su questo punto vi sono valutazioni differenziali che trovano spazio in emendamenti presentati a firma del sottoscritto e delle quali parlerò successivamente.

Ai problemi sopra esposti, sono state date le seguenti soluzioni che oggi vengono proposte alla discussione generale dell'Assemblea. Si è estesa ai siti Internet, aventi natura editoriale, la disciplina della legge n. 47 del 1948 sulla stampa; si è estesa alla stampa non periodica la peculiare forma di tutela del soggetto terzo, realizzata tramite rettifica, come già prevista dalla prima citata legge n. 47, adattandone il contenuto alla particolare forma della pubblicazione non periodica.

Si è ancora intervenuti — e si tratta di interventi di maggior rilievo, che hanno generato non poche differenze di opinione — sul sistema sanzionatorio per la diffamazione a mezzo stampa e, conseguentemente, sulla disciplina dell'ingiuria e della diffamazione che chiameremo ordinaria. Si è in sostanza prevista la sola pena pecuniaria per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, da punirsi con la multa da euro 5.000 a euro 10.000, prevedendo poi una causa di non punibilità nel caso in cui, a seguito di richiesta dell'interessato, si sia provveduto alla pubblicazione della rettifica, prevista nel novellato articolo 8 della legge n.47. Si è, infine, prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione di giornalista. In proposito, ho presentato un emendamento soppressivo, non ritenendo giusto, in via generalizzata, estendere al sistema dell'editoria la prospettata pena accessoria.

Si è affrontato anche il tema del limite al risarcimento del danno, da un lato, imponendo al giudice di tener conto del-

l'effetto riparatore della pubblicazione della ratifica e limitando, dall'altro ad euro 30.000 il limite risarcitorio del danno non patrimoniale, salvo che *medio tempore* sia già intervenuta sentenza esecutiva. In proposito, credo che vi sia un errore formale, volendosi intendere sentenza definitiva. Sul punto pertanto ho ritenuto opportuno presentare un emendamento.

Correlativamente, per un'esigenza di necessario coordinamento, si è intervenuti sulla sanzione dell'ingiuria e della diffamazione, peraltro già punite nella sostanza con la sola pena pecuniaria, essendone stata devoluta la cognizione al giudice di pace, limitando la pena da euro 1.500 per l'ingiuria e ad euro 3.000 per la diffamazione.

La disamina sopra esposta denuncia i molti limiti propri della normativa proposta, e principalmente, come il testo non goda di una visione organica né risponda all'esigenza di dare alla materia della lesione dell'onore e del sistema sanzionatorio dei cosiddetti reati di opinione, sotto la cui ala molto spesso si nascondono atti che con l'opinione nulla hanno a che vedere, una disciplina completa e soddisfacente.

Noi siamo i primi a sostenere che esiste un dovere di verità, di partecipazione e di conoscenza e, quindi, un diritto all'informazione e alla libera manifestazione del pensiero, che oltre ad avere una tutela di dignità costituzionale, necessita anche di un correlativo trattamento sanzionatorio che rispecchi la difficoltà nel rendere un'informazione veridica, democratica e seria, con il dovere di rispettare la dignità dei cittadini. Siamo certamente per un sistema, quale quello prospettato, nel quale alla rettifica ed alla reintegrazione efficacemente operata dell'onorabilità del soggetto leso, si accompagni una riduzione della sanzione, fino alla sua eliminazione, nel caso in cui il pregiudizio, arrecato all'immagine e all'onore, sia stato totalmente eliminato attraverso comportamenti socialmente apprezzabili.

Riteniamo infine che all'interno dell'offesa recata a soggetti terzi si debba distinguere tra la diffusione di notizie non

vere e la diffusione dolosa di notizie false, alla quale molto spesso si accompagna la distruzione morale di cittadini, soprattutto se esposti all'attenzione dell'opinione pubblica, tenendosi presente che oggi nel nostro ordinamento non esiste una distinzione tra il pregiudizio recato colposamente e il pregiudizio recato dolosamente, quanto meno sotto il profilo penalistico.

In questo senso, il nostro gruppo ha presentato in Commissione alcuni emendamenti, volti a prevedere un circuito virtuoso di collaborazione tra portatori di conoscenza e cittadini. Ritengo sia tuttora utile muoversi in tale direzione, per superare oggettive perplessità che il testo prospetta sia all'attenzione nostra sia all'attenzione della pubblica opinione.

Credo anche che questo stesso metodo sia da trasferire nella sede ordinaria della repressione della lesione dell'onore e del prestigio, vale a dire nel codice penale, tenendosi peraltro presente che in questo caso ci si trova di fronte non ad un equilibrio difficile da conseguire quanto delicato da mantenere fra diritto all'informazione e tutela della persona umana, ma troppo spesso a manifestazioni di quotidiana interrelazione sociale alle quali il dovere di conoscenza e il diritto di informazione sono estranei ed in relazione a cui una diversa disciplina si impone ad evitare che i rapporti interpersonali possano divenire dominati dall'inciviltà e che l'arroganza della parola e dei metodi prenda il sopravvento sul rispetto delle regole di convivenza.

Confido che ciascun deputato si senta investito di tale delicatissimo problema e possa vederne la duplicità dell'aspetto sopra delineato, portando il proprio contributo alla soluzione delle questioni che ho enunciato sinteticamente, con la prudenza che questo delicato compito impone. L'esame da parte dell'Assemblea che ci apprestiamo a svolgere e le proposte emendative presentate costituiranno quindi l'occasione di un approfondimento che ritengo tutti reputino indispensabile (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il relatore opportunamente ricordava la lunga gestazione all'esito della quale è pervenuta in aula la proposta di legge relativa a una nuova disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa. Ritengo che una riflessione generale sul provvedimento al nostro esame debba partire dai motivi per cui è occorso un periodo di tempo così lungo: si tratta, infatti, di un iter parlamentare che ha preso le mosse addirittura nella scorsa legislatura. Occorre dunque chiedersi perché è stato necessario tale lasso di tempo prima che fosse sottoposta all'esame dell'Assemblea la nuova disciplina sulla diffamazione. L'individuazione dei motivi è abbastanza agevole, anche se non sono agevoli le soluzioni che occorre mettere in campo.

I valori che vengono in considerazione allorché si attinga il tema dell'informazione sono di rilevanza costituzionale: da una parte, vi è la libertà di stampa e l'importanza dell'informazione, mentre sull'altro piatto della bilancia vi sono i diritti delle persone. Ed è a ragion veduta che parlo genericamente di « diritti » e non soltanto del diritto alla tutela della propria dignità personale, giacché, nell'ambito della riflessione sull'informazione e sulla libertà di stampa, vengono in considerazione molteplici situazioni giuridiche soggettive, che fanno riferimento a diversi aspetti della vita della persona e dell'articolazione della società. È chiaro che, nella misura in cui quali legislatori realizzeremo una sintesi alta ed importante tra tali valori (la libertà di stampa e dell'informazione, da una parte, e i diritti della persona, dall'altra), costruiremo una democrazia forte, una democrazia articolata, una democrazia, mi si consenta il bisticcio di parole, più « democrazia ».

D'altra parte risulta difficile negare che l'informazione abbia acquisito oggi nel mondo dimensioni, articolazioni assolutamente inusitate ed imprevedibili soltanto pochi anni fa. La velocità, i mezzi e i modi dell'informazione sono oggi del tutto nuovi

rispetto a pochi anni fa. E soprattutto abbiamo tutti consapevolezza che è in atto un'evoluzione di metodi e mezzi che non sappiamo assolutamente a quali tappe perverrà. Questo ci induce ad affermare che una approfondita valutazione delle questioni connesse alla stampa e all'informazione deve essere prospettata ed analizzata sotto più aspetti.

Anzitutto vi è un rapporto fra l'informazione e l'economia ma vi è un rapporto anche fra l'informazione e la politica; e vi è un rapporto importante fra l'informazione e la vita sociale. Le dimensioni dell'informazione rispetto all'economia sono presto dette: sono francamente sotto gli occhi di tutti. La stampa oggi è importante non soltanto perché esprime una libertà costituzionale di primaria importanza per la democrazia. La stampa è anche un importante strumento dell'imprenditoria; è una voce importante dell'economia nazionale. Attorno all'acquisto e al passaggio di proprietà di una delle più importanti e storiche case editrici del nostro paese si è sviluppata una vicenda di cui parleranno i libri di storia del nostro paese. E questo serve per dare il senso di che cosa significhi oggi essere proprietari di un grande giornale ed avere la possibilità di utilizzare una grande casa editrice.

L'informazione politica è un tema quanto mai di attualità nel nostro paese. A tal fine dobbiamo semplicemente pensare che in una grande democrazia come quella americana, la stampa e l'informazione hanno spesso determinato le scelte politiche ed elettorali di un grande popolo quale quello americano; ed hanno determinato le fortune e le disavventure di importanti personaggi della politica e di quel grande paese. E in egual misura questo può accadere da noi: è un pericolo oggettivo che sta lì, a « guardare » la nostra democrazia. Il Presidente del Consiglio dei ministri in Italia, com'è noto, controlla gran parte della stampa, gran parte dell'informazione televisiva.

Nel momento in cui accentuiamo e rendiamo più forti i caratteri della nostra democrazia in senso elettorale non pro-

porzionale bensì maggioritario, e laddove prospettiamo una competizione politica che veda coinvolti *leader* di due schieramenti politici che tra loro si contrappongono, ebbene, non credo sia irrilevante sottolineare l'importanza che può assumere l'utilizzo ed il controllo della stampa in una competizione politica di questo tipo. Da ciò emerge e consegue l'incidenza sulla nostra democrazia che può avere il controllo dell'informazione e quindi quell'equilibrio, dal quale sono partito, tra libera stampa e diritti della gente.

Sotto l'aspetto del rapporto della disciplina positiva della libertà di stampa, credo che il discorso che ho appena, assai male, assai sinteticamente, sviluppato, ponga questioni importanti, che vanno dalla probabile necessità di approfondire discipline positive, che prevedano, così come stabilito in altri paesi, che la libertà di stampa sia un valore costituzionale, che il controllo della stampa abbia una rilevanza e una incidenza sulla democrazia e sulla vita politica di un paese, che ciò renda necessario le discipline relative alle incompatibilità.

Il rapporto tra diritto e stampa ci induce, altresì, ad affrontare sotto altro aspetto la questione, ad esempio, della risarcibilità dei danni e di come la risarcibilità possa minare alla base la libertà di stampa. Per tornare agli esempi americani, noi sappiamo che importantissimi giornali e quotidiani hanno dovuto interrompere la loro attività e le loro pubblicazioni per i pesanti risarcimenti dei danni liquidati in cause di diffamazione a mezzo stampa da parte delle magistrature statunitensi. È chiaro che, quando un giornale chiude, la democrazia si impoverisce; e questo pone, quindi, un ulteriore grande problema, un'ulteriore grande questione.

Non soltanto: nel rapporto ancora tra diritto e stampa mi pare giusto sottolineare come un iniquo sistema penale sia direttamente incidente su quella libertà, giacché la minaccia di una pena ingiusta può spegnere una libera voce; e anche questo non mi appare né cosa giusta né cosa auspicabile.

Venendo ora, sempre in rapida sintesi, al rapporto che, assai modestamente, cerco di individuare tra il tema dell'informazione e la società, ritengo che nessuno possa prescindere dalla considerazione che la libera stampa, il sistema articolato dell'informazione, come in passato, ma ancora di più oggi, è in grado ed ha la forza di distruggere singole persone: parlo della distruzione economica e di quella morale. Questo è possibile! Noi tutti sappiamo che è possibile!

Se un sistema di stampa volesse distruggere politicamente il presidente Mastella, avrebbe tutta la possibilità e tutta la forza di farlo; se il sistema della stampa ritenesse di dover danneggiare un libero cittadino, sarebbe in grado di farlo.

Voglio, allora, ricordare che stiamo articolando un sistema di regole in tema di diffamazione a mezzo stampa e che la funzione della regola, l'essere «in sé» della regola, la sua anima sta nella tutela delle parti deboli.

Si dice che vi è la legge della giungla, laddove non esiste la forza della regola, ma la forza e basta: e ciò per rendere chiaro il concetto che intendo esprimere sulla funzione della regola nelle democrazie e nei sistemi giuridici.

Nel momento in cui articoliamo un sistema positivo con l'intento di disciplinare la diffamazione a mezzo stampa, non possiamo dimenticare che stiamo introducendo una serie di regole e che queste regole devono comunque tutelare le parti deboli del sistema.

Ecco, quindi, la difficoltà oggettiva di fronte alla quale ci siamo ritrovati nel momento in cui abbiamo cominciato a concepire una nuova disciplina della materia, della cui necessità credo che tutti fossimo convinti. La disciplina attuale contiene — è innegabile — residui autoritari che vengono da molto lontano: il sistema di regole sul quale incidiamo ha oltre cinquant'anni e, pertanto, è oggettivamente vetusto; ad esso è tuttora affidato il compito di disciplinare una realtà che, per i dati che ho sinteticamente enunciato, presenta una consistenza, un'articolazione,

una forza ed un'implicazione problematica assolutamente sconosciute mezzo secolo fa.

La difficoltà di varare una riforma è stata grande. Ancora oggi, un testo che voteremo — cercheremo comunque di migliorarlo mediante proposte emendative che sottoporremo all'attenzione del relatore e dei colleghi —, un testo che certamente introduce regole e discipline nuove ed importanti che incontrano il nostro consenso, lascia in noi una sensazione di incompiutezza: non stiamo per licenziare un provvedimento che può dare risposte complete ed esaustive a questioni che vanno anche al di là di quelle che ho cercato di sintetizzare.

Sul tentativo di rafforzare e di rendere centrale, nell'ambito della disciplina della diffamazione a mezzo stampa, l'istituto della rettifica noi siamo d'accordo. È proprio nell'ambito della disciplina della rettifica che il mio gruppo ha presentato alcune proposte emendative volte a rafforzare ulteriormente l'istituto in parola.

Si tratta, come molti sanno, di un istituto che già esiste nell'ordinamento giuridico vigente, ma che, per comune ammissione, non ha funzionato. Anche oggi si può chiedere di rettificare una notizia falsa, offensiva o dannosa; tuttavia, sappiamo che la rettifica tarda e, quando interviene, è fatta, assai spesso, in modo da risultare quasi innocua. Dobbiamo impedirlo! Se, opportunamente, concepiamo la rettifica come causa di non punibilità rispetto al reato commesso, ciò significa che essa deve essere disciplinata in modo preciso e forte. Inoltre, se prevediamo che la rettifica incida anche sulla quantificazione del danno, giacché stabiliamo che il giudice, nella determinazione del danno patrimoniale derivante dal reato di diffamazione, deve tenere conto dell'effetto riparatorio realizzato dalla pubblicazione della rettifica, diamo a tale istituto un ruolo ed un'importanza che deve trovare piena rispondenza nella disciplina positiva. Ecco perché abbiamo presentato alcune proposte emendative volte ad affermare il principio secondo il quale il giudice, nel momento in cui dichiara l'esi-

stenza della specifica causa di non punibilità, ha il dovere e l'obbligo di verificare che la rettifica sia avvenuta secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.

Abbiamo altresì previsto che il direttore e l'editore siano, per così dire, incentivati nella pubblicazione della rettifica, dal momento che vi possono essere interessi contrastanti tra la parte offesa e chi chiede la rettifica, tra l'autore del pezzo che chiede la rettifica e l'editore del giornale e il direttore del giornale. Vi può essere un conflitto di interessi che non vogliamo sia risolto dalla parte forte del rapporto, cioè da chi detiene il giornale, da chi è proprietario del giornale, da chi lo dirige. Quindi, abbiamo presentato un emendamento in cui affermiamo il principio che il direttore o l'editore, che impediscono la rettifica, rispondono a titolo di concorso del reato di diffamazione a mezzo stampa. Ci sembra essere questa una cosa giusta, che inserisce un ulteriore elemento di equità al sistema che andiamo a definire.

L'ulteriore emendamento attiene ad una parte della disciplina positiva che perviene in aula, che noi non condividiamo e che apertamente ostacoliamo ed osteggiamo. Sto parlando della norma transitoria. Da tempo noi denunciavamo che in Parlamento, in questa legislatura, troppo spesso e in modo ingiusto si sia strumentalizzata la funzione legislativa. La norma transitoria, è bene ricordarlo — lo ha fatto assai correttamente il relatore —, prevede che la nuova disciplina di «decarcerizzazione», che noi riteniamo giusta, sia applicata anche laddove sia intervenuto il giudicato. Questo confligge con i principi generali del nostro diritto penale, laddove, nell'ambito della disciplina delle norme che intervengono in tempi successivi, come è noto, è previsto il principio del favore rispetto all'applicazione della norma che depenalizza. Quindi, se un comportamento costituisce reato, nel momento in cui il legislatore con norma successiva depenalizza quel comportamento, è giusto che l'applicazione della norma in senso sanzionatorio venga meno. Ma questo non è

il caso al nostro esame, giacché noi discipliniamo un modo più benevolo di sanzionare; non prevediamo più il carcere, ma prevediamo e manteniamo comunque — opportunamente, dico io — una sanzione penale, ancorché di natura esclusivamente pecuniaria. Allora, quel principio generale non può trovare applicazione, anzi, noi adesso deroghiamo a quel principio generale in una materia estremamente delicata, quale la materia del giudicato, giacché il giudicato attiene alla certezza dei rapporti giuridici, alla certezza del diritto in generale, e noi facciamo questo, sapendo perfettamente che quella norma verrà applicata ad una persona e ad una persona soltanto. Allora, la norma legislativa perde il suo carattere strutturale di comando generale ed astratto e diventa, come spesso è accaduto nella storia di questa legislatura, una norma-provvedimento, che si indirizza ad una persona che ha un nome ed un cognome. E personalmente dico — questa veramente è una considerazione di ordine personale — che un trattamento così benevolo quella persona, che ha un nome ed un cognome, a mio avviso, non lo merita giacché ha utilizzato il mezzo dell'informazione, la sua penna, in modo improvvido, se è vero, come è vero, che quella sanzione penale è pervenuta dopo una serie di condanne. La persona in questione ha beneficiato di sospensioni condizionali della pena, come è giusto che sia, eppure si è poi pervenuti alla maturazione di un giudicato e quella persona inoltre ha a proprio carico una serie di procedimenti penali.

Ciò rivela una sorta di costante attenzione nonché una modalità di utilizzo del lavoro e della professione; sicché, così provvedendo, faremmo torto ai tantissimi giornalisti che, invece, non vivono di tali vicende ma lavorano nel modo più serio possibile cercando di onorare il loro altissimo ruolo.

Ritengo, perciò, che un premio non vada concesso; per giustificare la mia posizione, vi rimando ad un articolo che il giornalista in questione ha scritto la settimana scorsa contro un altro magistrato. Infatti, una delle sue specialità consiste

nell'insultare i giudici, naturalmente senza altro contraddittorio fuorché quello derivante dalla querela per diffamazione.

Ebbene, a margine di vicenda penale molto delicata, dopo l'assoluzione di un magistrato in Cassazione — imputato di gravi ed infamanti delitti —, la persona in questione nulla di meglio ha trovato che, appunto, pubblicare in prima pagina una filippica contro uno dei magistrati che aveva cominciato la procedura processuale e che aveva ritenuto il procuratore meritevole di rinvio a giudizio. Ricordo che il dottor Prinzivalli era stato condannato in primo e secondo grado venendo, poi, assolto dalla Corte suprema di cassazione; ovviamente, siamo lieti per il dottor Prinzivalli ma siamo meno lieti per il modo ed i toni usati da Lino Iannuzzi per attaccare un magistrato che nulla aveva fatto se non il proprio lavoro ed il proprio dovere.

Dunque, perché dobbiamo, per così dire, scomodare 630 deputati e 315 senatori per scrivere una norma modellata sulle esigenze del signor Iannuzzi il quale, mi pare, continui a dimostrare di non meritare in nulla la benevolenza né dei giudici — che non possono più concedergli la sospensione condizionale della pena perché ne ha fatte troppe — né, tanto meno, dei suoi colleghi parlamentari?

Ritengo le norme recate dalle leggi provvedimento inique ed ingiuste in sé; per tale motivo, sin d'ora annuncio che voteremo a favore di quelle proposte emendative tese a cancellarle dal testo di legge. Testo che, per il resto, pur nell'ambito di una volontà tesa a migliorarne il contenuto nei termini appena riferiti, incontrerà il nostro consenso (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, a dire la verità, provo un certo imbarazzo; infatti, per così dire, anziché dall'inizio, devo iniziare dalla fine. E mi dispiace che in questa fase un valentissimo collega,

riferendosi alla norma transitoria recata dal provvedimento, abbia introdotto nel dibattito il caso del povero Iannuzzi che — vorrei ricordare a chi ci ascolta — è l'unico giornalista purtroppo finito in carcere. Infatti, è stato condannato, caso strano nel centrodestra; ma al riguardo si dovrebbe aprire un altro discorso.

Il mio collega Bonito — ottima persona, con la quale, personalmente, ho un buon rapporto — mi ha messo in imbarazzo costringendomi a ricordare al centrosinistra la diversa valutazione ed il diverso bilanciamento operati nel caso Sofri. Si tratta certo di vicende diverse; però, non si può sostenere che la norma transitoria sia apprestata per Iannuzzi — e non è vero — e che la stessa, eventualmente, non si dovrebbe applicare al suo caso in quanto è stato condannato tre volte (sono intervenuti i tre gradi di giudizio) mentre ciò poi non varrebbe per Sofri, che ha subito condanne a seguito di sette processi tra i quali due in sede europea.

Quanto a questi ultimi due, se, per così dire, egli avesse trovato un benché minimo varco, gli sarebbe stata data ragione. Allora, invito ad avere sempre un peso ed una misura, non due.

Si tratta di una bella legge poiché, a mio avviso, la democrazia di un paese si misura in base alla libertà di stampa. Vorrei ricordare che avevamo una legge che, in effetti, poteva permettere di incarcerare chi affermava la verità o il falso. Tutto bene qualora venisse affermata una bugia, ma il problema è chi controlla il controllore nel momento in cui qualcuno è condannato solo perché fa determinate affermazioni da un lato, ed allora si è cattivi, mentre se le stesse dichiarazioni vengono rese da un altro lato, si è buoni e si viene assolti.

Inoltre, è una bella legge perché, come ha affermato il collega precedentemente intervenuto, poniamo finalmente in grande evidenza l'istituto della rettifica. Nella situazione precedente, infatti, il giornalista che scriveva una bugia prima pubblicava un « titolone » sui giornali e poi, qualora gli fosse stata chiesta una smentita, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 48 del

1947 (recante disposizioni sulla stampa), l'avrebbe pubblicata all'ultima pagina, in cinque righe: nel frattempo, tuttavia, eri passato per ladro, per malfattore, e via dicendo!

Con il provvedimento in esame, invece, qualora ciò dovesse accadere (speriamo mai), anche il rilievo e la modalità della smentita varranno ai fini della determinazione della pena pecuniaria che verrà comminata al giornalista in questione. Per la verità, resta il fatto che, se oggi il giornalista Perrotta, ad esempio, affermasse che Giovanni Francesco Esposito è un ladro, e lo leggessero 100 mila persone, anche qualora dovesse essere pubblicata, a titoli cubitali, la smentita che Giovanni Francesco Esposito non è più un ladro, resterebbe la circostanza che non tutte le 100 mila persone che hanno letto la prima notizia leggeranno la rettifica, e pertanto il giornalista avrà comunque arrecato un danno a tale persona. In questo caso, comunque, resta il fatto che, in caso di ingiusta attribuzione di caratteri negativi ai cittadini, sarà successivamente comminata al giornalista una sanzione.

Vorrei osservare che si tratta di una bella legge anche perché aggiunge una sanzione ulteriore a quella pecuniaria. Vorrei evidenziare, al riguardo, che la gente si sente maggiormente toccata quando si tratta di questioni economiche e che tutti noi siamo sollecitati soprattutto quando occorre mettere mano alla tasca: spesso, infatti, vedo che per la gente i problemi etici — spero non per i parlamentari — passano in secondo piano rispetto a quelli economici. Allora, quando un giornalista che sbaglia dovrà mettere mano al portafoglio, e sarà anche recidivo, in tal caso, se ricordo bene, per tale giornalista scatterà anche la sospensione dall'albo dei giornalisti (per cui non potrà lavorare) per un periodo da uno a sei mesi. Si tratta di una norma che, a mio avviso, garantirà quantomeno un'attenta valutazione degli atti di tutti cittadini da parte dei giornalisti.

Siamo in presenza, come già detto, di un notevole passo in avanti rispetto alla normativa vigente. Vorrei osservare che

siamo in un Parlamento libero, poiché ciascuno ha la sua opinione in questa materia; al riguardo, sono state presentate diverse proposte di legge, e ricordo che alcuni deputati hanno proposto di introdurre pene accessorie maggiori, mentre altri proponevano pene detentive. Credo, tuttavia, che la Commissione giustizia abbia lavorato in modo efficiente, e di ciò debbo dare atto al relatore, anche se, purtroppo, non è sempre possibile raggiungere l'unanimità dei consensi: infatti, restano ancora i punti critici precedentemente evidenziati dai colleghi Bonito e Fanfani, poiché vi sono diversi modi interpretare la vita politica ed amministrativa. Pertanto, nel prosieguo dell'esame del provvedimento saranno presentate delle proposte emendative, ma ciò non mi scandalizza, ed al termine delle votazioni vedremo come sarà andata a finire.

Vorrei ricordare, inoltre, il grande passo in avanti che è stato compiuto quando si è deciso che se l'editore, lo stampatore, il direttore o il vicedirettore responsabile non dovessero attivarsi per effettuare la smentita, risulterebbero anch'essi responsabili, subendo pertanto pene pecuniarie e di altra natura.

L'ottima novità contenuta in questo provvedimento riguarda Internet. Signor Presidente, in Internet non si capisce più nulla. Vi è di tutto e contro di tutti. Ciò non è giusto. Credo che, se ognuno di noi verificasse ciò che è presente in Internet, riscontrerebbe che degli iscritti all'albo — e non — hanno pubblicato cose pazzesche. Resteremmo, probabilmente, esterrefatti!

Il fatto che, in questa legge, anche chi compie tali operazioni Internet sia sanzionato dà una rilevanza notevole alla stessa e la pone sicuramente — ho effettuato ricerche sulla normativa francese, britannica e tedesca — all'avanguardia in tutto il mondo occidentale (il mondo orientale non lo considero ancora, perché, pur con tutta la buona volontà, in esso non sono ancora presenti leggi tanto evolute in materia) (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che l'opportunità che ci offre la discussione di questo testo unificato in tema di diffamazione a mezzo stampa tocchi argomenti e questioni di grande rilevanza, che meritano un'adeguata attenzione da parte del Parlamento.

Inizio da una considerazione di carattere generale: è giunto il tempo, nel nostro paese, di abolire finalmente i reati di opinione dal codice penale. Tutto ciò che viene affermato in virtù di propri convincimenti e della propria volontà di comunicare ed informare non può ricadere, in un paese moderno, sotto la griglia del codice penale. È ormai maturo, nel nostro paese, che il tema della libertà d'informazione — e dell'abuso della stessa libertà di informazione, nell'utilizzare il mezzo stampa, che, ormai, non è solo il mezzo stampa scritto, ma anche Internet, il parlato, il mezzo radiotelevisivo, eccetera — debba essere affrontato con strumenti di tutela delle persone, anche di quelle potenzialmente offese da uno scritto, un discorso, una comunicazione, in materie innovative; e non con lo strumento della carcerazione.

Credo che la discussione svolta in Commissione giustizia, la lettura degli atti parlamentari su tale materia ed anche l'inizio del dibattito generale odierno ci consentano, ancora una volta, di comprendere come si perda un'occasione: quella di affrontare, senza ipocrisie, un argomento che qualcuno vorrebbe rinchiudere nel perpetuarsi di una norma penale, seppure attraverso la sanzione pecuniaria e non più attraverso il carcere (meglio la sanzione pecuniaria del carcere, ovviamente), senza avere il coraggio di affrontare il nodo, la radice della questione, come anche i casi di cronaca, che negli ultimi mesi hanno portato il tema della diffamazione a mezzo stampa all'attenzione dell'opinione pubblica, ci domandano responsabilmente di fare.

Noi Verdi avremmo preferito, quindi, che la scelta del legislatore fosse radical-

mente diversa da quella attualmente prevista dal codice penale, ossia la cancellazione del reato penale; la sostituzione della materia, attraverso norme di responsabilità civile e, soprattutto, la capacità di interrogarsi in materia. Non condivido l'impostazione del collega Bonito, ma egli certamente poneva una questione seria e rilevante: se si vuole affrontare il tema della diffamazione a mezzo stampa, esso non può essere evaso come in questa proposta legislativa, senza considerare il rapporto tra i grandi potentati economico-finanziari che oggi sovrintendono all'informazione, la sottomettono, spesso, e la piegano alle ragioni ed agli interessi economico-finanziari degli stessi potentati.

Se questo è il tema, è del tutto evidente che non pensiamo di poterlo affrontare con la sanzione penale nei confronti del singolo giornalista che, nell'esercizio della propria attività professionale, travalica la propria libertà e il proprio diritto di informazione, diffamando soggetti terzi. Il testo in discussione, quindi, rappresenta il male minore. Finalmente, si realizza ciò che la federazione della stampa e tutti gli operatori del settore dell'informazione avevano sollecitato: superare, almeno, la sanzione penale detentiva prevista nel nostro sistema come conseguenza di un comportamento di diffamazione, ritornare alla pena pecuniaria come strumento più efficace per intervenire in questa materia, valorizzare il ruolo della rettifica come mezzo capace di sanare il danno creato a colui che ha subito la diffamazione. Anche a questo riguardo, però, credo si sia persa l'occasione di intenderci sulle modalità con cui utilizzare seriamente lo strumento della rettifica a mezzo stampa in una società così complessa e così fortemente condizionata dai poteri economico-finanziari in materia di informazione.

Un'ultima riflessione sulla norma transitoria: credo che, al riguardo, bisogna essere molto onesti. Nel momento in cui si modifica una norma penale, ritengo sia giusto intervenire, laddove la sua applicazione abbia prodotto palesi ed evidenti ingiustizie, al di là del giudizio e della responsabilità nel caso del senatore Ian-

nuzzi, più volte citato in questi mesi. Tuttavia, non c'è dubbio: non può scandalizzare il fatto che la modifica della norma penale intervenga anche a sanare situazioni macroscopiche riguardanti sentenze passate in giudicato.

Certamente, vorrei un atteggiamento coerente da parte di chi si è battuto con tanta forza per introdurre nel provvedimento questa norma transitoria, che certamente non scandalizza (sono ben altre le norme *ad personam* che hanno scandalizzato questo Parlamento) per la peculiarità del reato contestato, che in sostanza è un reato di opinione e, quindi, può essere anche sanato con una norma transitoria di carattere penale successiva. Come chi vi parla ritiene possibile l'applicazione di tale norma transitoria al caso in esame (peraltro, non credo sia l'unico a poter beneficiare della stessa), chi l'ha sostenuta con tanta forza dovrebbe smettere di evocare il diniego di norme che nella loro applicazione concreta possono risolversi a favore di fatti di cronaca che hanno assunto rilevanza nel nostro paese.

Basta richiamare il dibattito che si è svolto sulla cosiddetta legge Boato, rispetto ai poteri di grazia del Presidente della Repubblica, bocciata in questo Parlamento perché si riteneva un provvedimento fatto *ad personam*, ossia per favorire la soluzione politico-giudiziaria, oltre che umanitaria, del caso Sofri.

Credo che, quando si parla di materie come questa e si ha a che vedere con la libertà delle persone, non ci si debba mai nascondere in maniera ipocrita dietro a un dito. Questa è la ragione per cui la norma transitoria inserita nel provvedimento non mi scandalizza e, anzi, mi trova favorevole, in coerenza con altre battaglie politiche e parlamentari che, per quanto ci riguarda, come Verdi, abbiamo condotto in quest'aula.

Sosteniamo la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, pur non condividendolo per la sua incapacità di affrontare radicalmente il problema e, quindi, di depenalizzare tutti i reati di diffamazione a mezzo stampa.

Certamente ci rendiamo conto che la condizione possibile oggi in questo Parlamento è almeno quella di passare dalla sanzione penale detentiva alla sanzione penale pecuniaria. Ci batteremo nel corso del dibattito che ne seguirà e nell'esame degli emendamenti che gli altri gruppi hanno presentato — noi Verdi abbiamo deciso di non presentarne proprio per favorire un'approvazione rapida di questo testo — affinché questi principi che ho brevemente indicato possano trovare ulteriore conferma nel testo e possano consentirci di approvare un disegno di legge rispondente alla necessità di tenere insieme la libertà di informazione, il diritto di cronaca e la tutela della dignità e dell'integrità delle persone che possono essere colpite nell'esercizio di questo diritto e che possono riceverne diffamazione.

Questi sono il convincimento e le ragioni che noi Verdi abbiamo sul provvedimento in esame, di cui sostanzialmente, pur con gli accenti che dicevo prima, diamo un giudizio positivo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 26 ed abbinate)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bertolini.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Credo che il dibattito in Assemblea abbia ricalcato alcuni degli argomenti che abbiamo approfondito in questi anni in Commissione.

Ho apprezzato molto il fatto che molti gruppi politici non abbiano presentato emendamenti. Quindi, c'è da parte di tutti la volontà di arrivare ad un'approvazione rapida di questo testo. Tutti i testi sono sempre migliorabili e credo che degli emendamenti presentati alcuni siano condivisibili e accoglibili, mentre altri siano da approfondire. Lo faremo nelle sedi opportune.

Ritengo, tuttavia, che sia stato fatto un buon lavoro, che volutamente può apparire leggero rispetto agli interventi che introduciamo in questa legge, ma è stato in realtà un intervento pesante, perché ha comportato una discussione e una riflessione faticose e difficili da parte di tutti.

Volevo solo aggiungere un elemento rispetto alla norma transitoria, che non vorrei che diventasse l'oggetto della discussione rispetto a questa legge che, invece, introduce dei principi importanti, altrimenti, si finisce per dare un messaggio sbagliato all'esterno rispetto alla portata di una riforma che vogliamo introdurre nel nostro ordinamento e che va sicuramente nell'interesse di tutti, perché garantisce di più la libertà di stampa, ma, allo stesso tempo, vuole salvaguardare diritti fondamentali delle persone. Quindi, è solo su questo aspetto che vorrei fornire un chiarimento.

L'onorevole Bonito, rispetto alla contrarietà del gruppo dei Democratici di sinistra sulla questione della norma transitoria, prima ha evocato, forse anche giustamente, un principio di carattere giuridico. L'articolo 2 del codice penale, salvo il caso di depenalizzazione, cioè di *abolitio criminis*, non consente che una sentenza penale passata in giudicato rimanga intangibile. Con questa norma transitoria, quindi, deroghiamo ad un principio. Ho spiegato nella mia relazione, ma evidentemente in modo non chiaro, che lo abbiamo fatto perché evidentemente crediamo che ci sia una stretta connessione tra la *ratio* di questa norma, cioè il fatto che eliminiamo la pena detentiva, e il diritto di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa che vogliamo tutelare.

Vorrei dire ancora all'onorevole Bonito di non sollevare una questione prettamente giuridica, ossia il rispetto dell'articolo 2 del codice penale, perché anche alcuni emendamenti che egli ha presentato delineano strane forme giuridiche. Mi riferisco ad un emendamento, di cui discuteremo, nel quale si introduce una responsabilità a carico del direttore o dell'editore che impedisce l'eventuale rettifica e che, quindi, concorre nel reato.

Così si introduce un principio, che approfondiremo, che sembra quasi un concorso *ex post*, perché si può essere concorrenti nel reato nel momento in cui il reato viene commesso: prevedere il concorso successivo solo perché non si consente la rettifica costituisce un principio particolare. Anche con questo principio si vuole in qualche modo derogare al codice penale.

Dico ciò, perché, a mio avviso, ci si sta fissando su una questione che poco ha di giuridico e molto di politico: l'accusa alla maggioranza di strumentalizzare le norme per fini personali e di emanare norme *ad hoc*. Stiamo attenti a non assumere lo stesso atteggiamento ponendoci contro l'introduzione di determinate norme per lo stesso principio. L'onorevole Bonito ha detto che solo perché si tratta di un giornalista come Iannuzzi non merita un trattamento benevolo. Mi chiedo se il vostro atteggiamento sarebbe diverso se si trattasse di un altro anziché di Iannuzzi.

Naturalmente, il mio auspicio è che il provvedimento in esame diventi rapidamente legge e non venga fermato altri tre anni in discussione al Senato. Tuttavia, non sappiamo che iter avrà e, onorevole Bonito, non sappiamo se altri giornalisti potranno subire lo stesso trattamento che oggi subisce Iannuzzi. Quindi, chiedo una riflessione su tale punto per non svilire una discussione durata tanti anni che ha portato ad un testo che può essere davvero condiviso da tutto il Parlamento. Comunque, si tratta dell'interesse del paese e la diatriba è davvero inutile ed ultronea rispetto al lavoro svolto in questi anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori (ore 17,10).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, purtroppo anche oggi dall'Iraq arrivano notizie molto gravi. Mi riferisco al rapimento avvenuto a Bagdad di una rappresentante dell'associazione Care International, Margaret Hassan, di origine inglese e di nazionalità irachena. Margaret Hassan lavorava in Iraq nel campo dell'assistenza umanitaria da ben 25 anni, occupandosi, in particolare, di assistenza sanitaria e della ricostruzione e del mantenimento delle strutture di fornitura idrica.

Il sollecito che vorrei rivolgere al Governo riguarda il caso che già abbiamo avuto modo di denunciare in quest'aula insieme al collega Fioroni in data 4 ottobre. Si tratta del cittadino italo-iracheno Ajad Anwar Wali, residente in Italia da vent'anni, ucciso il 2 ottobre 2004. Era un piccolo imprenditore residente nella provincia di Treviso. Abbiamo già posto la questione qui alla Camera ma ci sentiamo di riproporla, al di là del giudizio sull'inerzia del Governo di fronte al caso di un uomo che poteva essere considerato a tutti gli effetti cittadino italiano: si riconosceva nel nostro paese e tutti i suoi familiari hanno la cittadinanza italiana. Abbiamo avuto la netta sensazione che da parte del Governo non vi sia stata la dovuta attenzione nei confronti del caso di Ajad Anwar Wali. Basti, su tutti, citare il fatto che la famiglia è stata informata genericamente da un funzionario della Farnesina, e non direttamente dal ministro, della morte del proprio caro. Tra l'altro, anche in queste ore continuano ad arrivare ai familiari notizie da parte di sciacalli dall'Iraq e molti familiari di Ajad sono ancora residenti a Bagdad.

Sarebbe opportuno ed importante che il Governo tornasse a riferire, in aula o in Commissione affari esteri — avanzo tale richiesta anche a nome del nostro capogruppo in Commissione affari esteri, ono-

revole Spini —, per chiarire alcuni elementi della vicenda e dare maggiore certezza sulle notizie giunte ai familiari in queste ore.

Soprattutto si pongono altre due questioni, sulle quali il Governo è chiamato a riferire all'Assemblea. Da una parte, vi è la questione della restituzione della salma. Il fratello ha infatti più volte denunciato che non ha più notizie da parte del Governo sulla possibilità che venga restituita almeno la salma ai congiunti. Vi è poi l'aspetto relativo alla cittadinanza italiana postuma; i familiari chiedono infatti che venga riconosciuta la cittadinanza italiana ad Ajad Anwar Wali. Crediamo che questo sia un atto importante e dovuto da parte del Governo italiano, che avrebbe implicazioni anche rispetto alle prospettive future riguardanti i familiari delle vittime del terrorismo. Chiediamo dunque che vi sia questo riconoscimento della cittadinanza italiana, per quanto postumo, perché pensiamo che sarebbe opportuno che i familiari di Ajad non venissero lasciati soli. Difatti, una volta riconosciuta la cittadinanza italiana ad Ajad, probabilmente potremmo inserire il caso di Ajad tra quelli delle persone vittime del terrorismo. Così come abbiamo fatto per le vittime di Nassiriya, con un apposito provvedimento di legge, crediamo infatti sia importante non lasciare soli questi familiari.

Quindi sollecito quanto già precedentemente richiesto, sempre in quest'aula, affinché il Governo venga a riferire in Assemblea o in Commissione sulla questione. Anche se è già stata data una risposta da parte del Governo ad alcune interrogazioni parlamentari sull'argomento, vi sono però questi due aspetti assolutamente nuovi, relativi al recupero della salma e al tema del riconoscimento della cittadinanza italiana ad Ajad, che credo meritino la presenza del ministro Frattini in Assemblea o in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, mi farò carico di riferire alla Presidenza della

Camera quanto da lei richiesto, affinché siano intraprese le iniziative del caso nei confronti del Governo.

Su un lutto del deputato Giuseppe Lezza.

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 16 ottobre 2004 il collega Giuseppe Lezza è stato colpito da un grave lutto: la perdita della madre.

Al collega la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 20 ottobre 2004, alle 10,30:

(ore 10,30 e ore 17)

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 (5094).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 (5095-A).

— *Relatore:* Canelli.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge e del documento:*

S. 2742 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparte-

nenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2004 (5179-A).

— *Relatore:* Strano.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 4-A).

— *Relatore:* Riccardo Conti.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3103 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (*Approvato dal Senato*) (5302-A).

— *Relatore:* Falanga.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3102 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (*Approvato dal Senato*) (5329).

— *Relatore:* Bruno.

5. — *Seguito della discussione delle mozioni Maura Cossutta ed altri n. 1-00351, Crucianelli ed altri n. 1-00372, Micheli ed altri n. 1-00373, Cima ed altri n. 1-00375 e Realacci ed altri n. 1-00380 sulle iniziative per contribuire al sostegno e allo sviluppo del continente africano.*

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

STEFANI; VOLONTÈ; SINISCALCHI ed altri; COLA; ANEDDA ed altri; PISAPIA; PECORELLA; PISAPIA, GIULIETTI e SINISCALCHI; PISAPIA: Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355-A).

— *Relatore:* Bertolini.

(ore 15)

7. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 17,15.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 15 ottobre 2004, a pagina 70, prima colonna:

alla ventiquattresima riga, la parola « e » è sostituita dal seguente segno di interpunzione: « , »;

alla venticinquesima riga, dopo le parole: « n. 9/5303/4 », sono aggiunte le seguenti: « , Rosato n. 9/5303/5 e Tocci n. 9/5303/6.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 19,20.